



Corte d'Appello di Milano
Sez. I Penale

Composta dai Signori

Dott. [redacted]

Dott.ssa [redacted]

Dott. [redacted]

Presidente

Consigliere

Consigliere

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2025

letta l'istanza, datata 8.5.2025 con la quale l'Avv. Roberto Rinaldi, nell'interesse di [redacted], noto a [redacted] il [redacted], ha chiesto, ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p., la rescissione del giudicato relativamente alla condanna allo stesso inflitta con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, in data 6.6.2024, irrevocabile dal 20.10.2024;

letto il parere contrario all'accoglimento dell'istanza espresso dal PG;

PREMESSO

- che il processo a carico di [redacted] si è svolto, in assenza, davanti al Tribunale di Monza dopo la notificazione allo stesso del decreto di citazione diretta a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio, ex art. 161, comma 4, c.p.p., poiché la notificazione a mezzo posta, eseguita in data 9.8.2023, presso la residenza in [redacted], non si perfezionava per irreperibilità del destinatario;
- che in sede di identificazione, in data 9.11.2021, l'imputato aveva eletto domicilio non presso la sua residenza ([redacted]), ma in [redacted], via [redacted] 2 (come risulta, tra l'altro, dall'instestazione della sentenza), ove era stata correttamente disposta la notificazione dell'atto di conclusioni indagini preliminari, ex art. 415 bis c.p.p. (notificazione eseguita a mezzo posta per compiuta giacenza);
- che sull'erroneo convincimento della regolarità delle notifiche a [redacted] il Tribunale di Monza, all'udienza del 12.3.2024, disponeva di procedere in assenza dello stesso;

RITENUTO

- che la notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio all'imputato, eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., presso il difensore d'ufficio, in assenza di precedente notifica non andata a buon fine presso il domicilio eletto (162, comma 2, c.p.p.), sia stata eseguita in violazione dei presupposti indicati nella medesima disposizione (inidoneità del domicilio determinato ai sensi dell'art. 161, comma 2, ovvero di mancata, inidonea o insufficiente elezione o dichiarazione di domicilio);
- che la notificazione del decreto di citazione a giudizio, pertanto, sia affetta da nullità ai sensi dell'art. 171 lett. e), c.p.p.;

CONSIDERATO

- che la dichiarazione di assenza dell'imputato è avvenuta in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420 bis c.p.p. e non risulta, in ogni caso, che lo stesso abbia avuto conoscenza del processo a suo carico o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento;

P.Q.M.

Letto l'art. 629 bis e 635 c.p.p.

REVOCA

la sentenza emessa dal Tribunale di Monza, in data 6.6.2024, irrevocabile dal 20.10.2024, con sospensione dell'esecuzione della stessa,

DISPONE

la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per l'ulteriore corso e che sia data comunicazione all'istante ed al PG in sede per quanto di competenza.

Milano, 24 settembre 2025

I Consiglieri



Il Presidente

